



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1° marzo 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 1 MARZO 2012

1) **Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso il proscioglimento dei Sigg.ri Palmiero Del Gatto, Pietro Ortenzi, e Carmine Chiodi seguito proprio deferimento per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. seguito fallimento S.S. Sambenedettese - nota n. 3276/129pf09-10/AM/ma del 23.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, infligge ai sigg.ri Palmiero Del Gatto, Pietro Ortenzi e Carmine Chiodi la sanzione dell'inibizione per mesi 6 ciascuno.

2) **Ricorso Sig. PIRRO Michele**

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 3 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S., e 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. seguito fallimento SSC Venezia S.p.A. - nota n. 2236/756 PF 09-10/AM/ma del 17.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto riduce ad anni 2 la sanzione inflitta al sig. Michele Pirro

3) **Ricorso Sig. CANNELLA Giuseppe (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della Società Hellas Verona FC S.p.A.)**

avverso la sanzione dell'inibizione di mesi 18 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dall'art. 1, comma 1, C.G.S. (nota n. 3752/134pf07-08/AM/ma del 9.12.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

4) Ricorso CALCIO COMO

(in abbreviazione dei termini procedurali Com. Uff. n. 82/A del 6.9.2010)

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 al Sig. Amilcare Rivetti (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como S.r.l. dal 4.11.2011);

- inibizione per mesi 3 al Sig. Francesco Maglio (all'epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Calcio Como S.r.l.)

- penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, e ammenda di € 10.000,00 alla reclamante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte, dell'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo IV) in relazione agli artt. 10, comma 3, 8, comma 1 e 4, commi 1 e 2, C.G.S. (nota n.4550/465 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

5) Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza A.C. RIMINI 1912 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive inflitta al calciatore Onescu Daniel seguito gara Bellaria Igea M./Rimini del 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 27.2.2012)

RESPINTO

6) Ricorso U.S. FOGGIA

(in abbreviazione dei termini procedurali C.U. n. 82/A del 6.9.2010)

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al Sig. Sergio Leoni (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della società U.S. Foggia S.p.A.);

- inibizione per mesi 2 al Sig. Gennaro Casillo (all'epoca dei fatti, Procuratore speciale e Legale rappresentante della società U.S. Foggia S.p.A.)

- penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società U.S. Foggia, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte ascritte ai propri rappresentanti legali,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazioni rispettivamente ascritte di cui all'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo V) in relazione agli artt. 10, comma 3 e 4, comma 1, C.G.S. (nota n. 4735/459 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012)

RESPINTO

7) Ricorso CALCIO LECCO 1912 SPA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tabbiani Luca seguito gara Giacomense/Lecco del 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 23.2.2012)